

*Articolo 3***Comunicazioni**

1. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea comunica per via elettronica agli Stati membri, almeno ogni quattro mesi, un elenco dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. L'AESA controlla la procedura di definizione delle priorità e fornisce agli Stati membri, in collaborazione con gli organismi internazionali competenti nel campo dell'aviazione, le informa-

zioni necessarie per permettere loro di seguire i progressi realizzati nella Comunità per quanto attiene la priorità data alle ispezioni sui soggetti di cui all'articolo 2, compresi i dati statistici pertinenti in materia di traffico aereo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente